

Bruxelles, 28 maggio 2025  
(OR. en)

9433/25

ENER 165  
ENV 408

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Commissione europea
Data:	23 maggio 2025
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D/105469/03
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione per chiarire le definizioni e alcuni aspetti delle condizioni di misurazione e che modifica il regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione per quanto riguarda, tra l'altro, il metodo di calcolo del contenuto di umidità finale media, l'identificazione e la disponibilità delle parti di ricambio e delle informazioni sulla riparazione

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D/105469/03.

All.: D/105469/03

Bruxelles, **XXX**  
D105469/03  
[...] (2025) **XXX** draft

**REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del **XXX****

**che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione per chiarire le definizioni e alcuni aspetti delle condizioni di misurazione e che modifica il regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione per quanto riguarda, tra l'altro, il metodo di calcolo del contenuto di umidità finale media, l'identificazione e la disponibilità delle parti di ricambio e delle informazioni sulla riparazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

# REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione per chiarire le definizioni e alcuni aspetti delle condizioni di misurazione e che modifica il regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione per quanto riguarda, tra l'altro, il metodo di calcolo del contenuto di umidità finale media, l'identificazione e la disponibilità delle parti di ricambio e delle informazioni sulla riparazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno modificare la definizione di "elemento edilizio a motore" nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/826 della Commissione<sup>2</sup> per offrire chiarezza giuridica e per allineare la definizione ai prodotti elencati come elementi edilizi a motore nell'allegato II, punto 6.
- (2) È opportuno aggiungere la definizione del termine "unità di controllo" nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/826 della Commissione, al fine di garantire la certezza del diritto per quanto riguarda gli elementi edilizi a motore contemplati dal regolamento.
- (3) L'allegato II, punto 1, del regolamento (UE) 2023/826 della Commissione contiene l'elenco degli apparecchi progettati, sottoposti a prova e commercializzati per uso domestico ai quali si applicano le specifiche di progettazione ecocompatibile. Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno precisare il tipo di "macinini" cui si fa riferimento.
- (4) L'allegato IV del regolamento (UE) 2023/826 che stabilisce i metodi di misurazione e calcolo dovrebbe essere modificato in modo che le condizioni di misurazione di cui alla lettera d) si applichino a tutti i tipi di macchine da caffè per uso domestico

-

<sup>1</sup> [GUL 285 del 31.10.2009, pag.10](#), ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj>.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2023/826 della Commissione, del 17 aprile 2023, che stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per il consumo di energia nei modi spento, stand-by e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1275/2008 e (CE) n. 107/2009 (GU L 103 del 18.4.2023, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/826/oj>).

disciplinati dal regolamento e non solo a quelli considerati apparecchiature collegate in rete.

- (5) È opportuno chiarire l'ambito di applicazione della procedura descritta nell'allegato IV, lettera c), del regolamento (UE) 2023/826 per quanto riguarda i metodi di misurazione e calcolo.
- (6) È necessario prevenire le pratiche che alterano illegalmente le prestazioni dei prodotti per ottenere un risultato più favorevole. L'articolo 40, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, che garantisce un approccio globale alla prevenzione dell'elusione, si applica ai prodotti contemplati dal regolamento (UE) 2023/2533<sup>4</sup>. L'articolo 6 del regolamento (UE) 2023/2533 diventa pertanto superfluo e dovrebbe essere soppresso.
- (7) Al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno aggiungere la definizione di "contenuto di umidità finale media" nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/2533 e allineare le definizioni relative ai modi a basso consumo a quelle del regolamento (UE) 2023/826 della Commissione.
- (8) L'allegato II, sezione 5, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2533 stabilisce un elenco minimo delle parti di ricambio che devono essere messe a disposizione dei riparatori professionisti. Quest'elenco è anche la base per la scelta delle parti prioritarie che sono state incluse nel calcolo dell'indice di riparabilità stabilito nel regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione<sup>5</sup>. L'elenco dovrebbe essere modificato per garantire l'allineamento tra le parti di ricambio disciplinate dal regolamento (UE) 2023/2533 e le parti prioritarie disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione. Nella fattispecie occorre modificare il nome che designa alcune parti di ricambio e aggiungere una nuova parte di ricambio pertinente per il calcolo dell'indice di riparabilità.
- (9) L'allegato II, sezione 5, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2533 dovrebbe essere modificato in modo che le informazioni sulla riparazione relative alle parti di ricambio la cui disponibilità è limitata ai riparatori professionisti non siano disponibili al pubblico attraverso un sito web ad accesso libero.
- (10) L'allegato II, sezione 5, punto 1, lettera e), del regolamento (UE) 2023/2533 dispone che le parti di ricambio sono sostituibili con attrezzi facilmente reperibili. Il termine

-

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj>).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione (GU L, 2023/2533, 22.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2533/oj>).

<sup>5</sup> Regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione, del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle asciugabiancheria per uso domestico e abroga il regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione (GU L, 2023/2534, 22.11.2023, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2023/2534/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2534/oj)).

"strumenti facilmente reperibili" è ambiguo e non dà un'idea precisa del tipo di attrezzi cui si fa riferimento. La formula per il calcolo dell'indice di riparabilità stabilita dal regolamento delegato (UE) 2023/2534 della Commissione include un punteggio per il tipo di attrezzo utilizzato per disassemblare una determinata parte prioritaria, il cui valore è diverso se si tratta di attrezzi di base, di attrezzi forniti con le parti di ricambio o di attrezzi disponibili in commercio. A fini di coerenza tra i due regolamenti, il termine "strumenti facilmente reperibili" di cui al regolamento (UE) 2023/2533 dovrebbe essere sostituito e allineato alla terminologia utilizzata nel regolamento (UE) 2023/2534, secondo il caso. È pertanto auspicabile introdurre le definizioni di "utensili disponibili in commercio", "utensili di base" e "utensili proprietari".

- (11) È opportuno modificare l'allegato II, sezione 6, punto 2, del regolamento 2023/2533 al fine di chiarire i valori che dovrebbero essere forniti dai fabbricanti, dagli importatori o dai mandatari per i diversi parametri del programma eco e di altri programmi, se disponibili.
- (12) In base all'allegato III, punto 1, lettera f), del regolamento (UE) 2023/2533 i fabbricanti e gli importatori hanno l'obbligo di dichiarare il contenuto di umidità finale media per il programma eco. Dichiarare nella documentazione tecnica un contenuto di umidità finale del carico pari al 0 %, che è il valore imposto dal regolamento, potrebbe comportare l'asciugatura della biancheria al di sopra del suo contenuto naturale di acqua, con effetti indesiderati quali un uso eccessivo di energia e possibili danni ai tessuti. È pertanto necessario eliminare il contenuto di umidità finale media dalle informazioni obbligatorie di cui all'allegato II e dai metodi di calcolo e di misurazione di cui all'allegato III. Per calcolare questo parametro si dovrebbero invece utilizzare i metodi di misurazione e calcolo indicati nelle norme armonizzate, che prevedono opportune tolleranze.
- (13) Il contenuto della tabella 1 dell'allegato IV dovrebbe essere suddiviso in due tabelle distinte a fini di chiarezza.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19 della direttiva 2009/125/CE.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2023/826 e (UE) 2023/2533,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

##### *Modifiche del regolamento (UE) 2023/826*

Gli allegati I, II e IV del regolamento (UE) 2023/826 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

##### *Modifiche del regolamento (UE) 2023/2533*

Il regolamento (UE) 2023/2533 è così modificato:

1. l'articolo 6 è soppresso;
2. l'articolo 13 relativo all'entrata in vigore e all'applicazione è sostituito dal seguente:

"Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2025.";

3. gli allegati I, II, III e IV sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

### *Articolo 3*

#### *Entrata in vigore e applicazione*

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione*

*La presidente*

*Ursula VON DER LEYEN*